

*COMUNE DI COSENZA*

*PROVINCIA DICOSENZA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

**(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2021, avente ad oggetto *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: approvazione”*, si provvedeva alla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente al 31/12/2020, approvando altresì il nuovo piano di razionalizzazione di cui alla relazione allegata alla stessa deliberazione. In particolare nella citata relazione/piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale veniva confermato il mantenimento della partecipazione totalitaria in A.M.A.Co. s.p.a., quale unica società partecipata diretta ed attiva alla data del 31/12/2020; con lo stesso piano veniva invece approvato, quale atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate:

- la fusione per incorporazione della Società partecipata indirettamente A.S.M.C. s.r.l. in A.M.A.Co. s.p.a., già formalmente avviata con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 02/12/2021;
- la trasformazione di “Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione” in Azienda Speciale Consortile - previa la contestuale revoca dello stato di liquidazione - avente ad oggetto la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti, nell'Ambito Territoriale Ottimale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, già disposta ed autorizzata con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/12/2021.

Per le altre partecipazioni possedute nulla di nuovo veniva stabilito con il suddetto piano di razionalizzazione ultimo approvato, risultando le stesse partecipazioni riferite a società sottoposte a procedure concorsuali (fallimento e/o liquidazione) ovvero inattive.

L'assetto delle partecipazioni societarie dell'Ente, alla data del 31/12/2021 risulta, pertanto, dal seguente prospetto:

## Prospetto ricognizione partecipazioni societarie dell'Ente al 31/12/2021

Partecipazioni dirette (al 31/12/2021)								
Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
B	C	D	E	F	G	H	I	J
00179160783	A.M.A.CO. S.p.A.	1996	100	TRAPOSTO PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI	SI	NO	NO	NO
02273150785	MULTISERVIZI S.p.A. in Scoglimento e liquidazione - Fallimento	1999	100	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	SI	NO	NO	NO
02575310780	COSENZA ACQUE S.p.A. in Liquidazione	2003	10,0374	INATTIVA (GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	NO	NO	NO	NO
01844430783	MAGNA SILA - PROGETTO 92 S.p.A.- in Liquidazione	1992	6,55	SVILUPPO TURISMO ALTOPIANO SILANO	NO	NO	NO	NO
02076620786	TESI SPA (in liquidazione e FALLIMENTO)	1997	3,08	TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'INNOVAZIONE	NO	NO	NO	NO
00425570785	CO.M.A.C. S.r.L. in Liquidazione volontaria - Fallimento	1978	0,44	GESTIONE MERCATI INGROSSO PRODOTTI AGRICOLI ALIMENT.	NO	NO	NO	NO
Partecipazioni indirette (al 31/12/2021)								
Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
B	C	D	E	F	G	H	I	J
03573620782	Azienda di Servizi per la Mobilità di Cosenza - ASMCsrl	2018	100% tramite A.M.A.COspa	Trasporto passeggeri in aree urbane e sub urbane	100	NO	NO	NO

Nel corso dell'anno 2022 si sono concretizzate le operazioni di razionalizzazione approvate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 58/2021.

Ed infatti, con verbale dell'Assemblea straordinaria di A.M.A.CO. s.p.a. in data 04/04/2022 – registrata a cura del Notaio M. Mazzotta (atto Repertorio nr. 9600 Raccolta nr. 7513), è stato disposto: “(...)2) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "AZIENDA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' DI COSENZA S.R.L." (in sigla "A.S.M.C. S.R.L.") nella società "A.M.A.CO. S.p.A." ai patti e condizioni ivi contenute, espressamente approvando lo statuto della società incorporante; 3) di prendere atto che gli effetti di cui all'art. 2051 ter primo comma numero 6 c.c., nonché gli effetti fiscali di cui all'art. 172 nono comma DPR 917/1986 retroagiranno al primo giorno dell'esercizio della società incorporante (1 gennaio 2022); 4) di dare mandato all'organo amministrativo di intervenire nell'atto di fusione, autorizzandolo a contrarre con se stesso quale legale rappresentante di entrambe le società coinvolte; 5) di prendere atto che la fusione potrà essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2502 bis c.c.; 6) di prendere atto delle informazioni rese dall'amministratore”.

Contestualmente, con dell'Assemblea straordinaria di ASMC S.R.L. in data 04/04/2022 – registrata a cura del Notaio M. Mazzotta (atto Repertorio nr. 9601 Raccolta nr. 7514), è stato disposto: “(...)2) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "AZIENDA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' DI COSENZA S.R.L." (in sigla "A.S.M.C. S.R.L.") nella società "A.M.A.CO. S.p.A." ai patti e condizioni ivi contenute, espressamente approvando lo statuto della società incorporante; 3) di prendere atto che gli effetti di cui all'art. 2051 ter primo comma numero 6 c.c., nonché gli effetti fiscali di cui all'art. 172 nono comma DPR 917/1986 retroagiranno al primo giorno dell'esercizio della società

incorporante (1 gennaio 2022); 4) di dare mandato all'organo amministrativo di intervenire nell'atto di fusione, autorizzandolo a contrarre con se stesso quale legale rappresentante di entrambe le società coinvolte; 5) di prendere atto che la fusione potrà essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2502 bis c.c.; 6) di prendere atto delle informazioni rese dall'amministratore".

La partecipata (indiretta) A.S.M.C. s.r.l. è stata quindi definitivamente cancellata dal registro delle imprese, a seguito della fusione per incorporazione in A.M.A.CO. s.p.a. in data 19/07/2022.

Nel contempo, sempre nel corso dell'anno 2022, è stato completato il procedimento di trasformazione previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2021, per cui, in luogo della Società Cosenza Acque s.p.a. (in liquidazione) è stata costituita la subentrante Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria".

Cosicché, alla data della presente relazione (26 dicembre 2022), le partecipazioni societarie del comune di Cosenza, risultano le seguenti:

#### Partecipazioni dirette (al 26/12/2022)

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
B	C	D	E	F	G	H	I	J
00179160783	A.M.A.CO. S.p.A.	1996	100	TRAPOSTO PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI	SI	NO	NO	NO
02273150785	MULTISERVIZI S.p.A in Scoglimento e liquidazione - Fallimento	1999	100	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	SI	NO	NO	NO
01844430783	MAGNA SILA - PROGETTO 92 S.p.A.- in Liquidazione	1992	6,55	SVILUPPO TURISMO ALTOPIANO SILANO	NO	NO	NO	NO
02076620786	TESI SPA (in liquidazione e FALLIMENTO)	1997	3,08	TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'INNOVAZIONE	NO	NO	NO	NO
00425570785	CO.M.A.C. S.r.L in Liquidazione volontaria - Fallimento	1978	0,44	GESTIONE MERCATI INGROSSO PRODOTTI AGRIC.ALIMENT.	NO	NO	NO	NO

Oltre alla partecipazione paritaria (per teste e non per quote) nella neocostituita Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria", nata nel corso dell'anno 2022 dalla trasformazione di Cosenza Acque s.p.a. (in liquidazione).

Non risultano, invece, partecipazioni societarie indirette, in quanto nel corso del 2022, come già detto, è stata perfezionata la fusione per incorporazione di A.S.M.C. s.r.l. in A.M.A.Co. s.p.a.

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del

comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per



determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato “1” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Per quanto riguarda il piano di razionalizzazione delle società in cui questo ente deteneva partecipazioni alla data del 31/12/2020 e di cui alla ricognizione – deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2021, si è già detto come lo stesso risulti pienamente attuato, mediante la definitiva attuazione del programma di fusione per incorporazione di A.S.M.C. s.r.l. (partecipata indirettamente dall’Ente al 100%) in A.M.A.Co. s.p.a.. Similmente, risulta attuato il piano di “rivitalizzazione” della società Cosenza Acque s.p.a. (in liquidazione), mediante la creazione della nuova Azienda Speciale Consortile “Acque Pubbliche della Calabria”, cui avrebbero dovuto volontariamente aderire tutti i soggetti pubblici già partecipanti in Cosenza Acqua s.p.a. (in liquidazione) ed anzi tutti i Comuni della Calabria, e che nelle intenzioni delle Amministrazioni aderenti e dell’Autorità Idrica della Calabria, doveva diventare il soggetto che avrebbe dovuto gestire, a nome e per conto dei Comuni, i segmenti del Servizio Idrico Integrato a valle della grande adduzione, condotto da So.Ri.Cal. spa., in attesa che quest’ultima sia resa completamente pubblica, da parte della Regione, così da concludere il processo di creazione dell’Azienda Unica Regionale attraverso la fusione per incorporazione dei due enti.

Con la creazione di tale nuova azienda speciale consortile si sarebbe, inoltre, potuto accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal Programma React-Eu e dunque ai finanziamenti dedicati alla distribuzione della risorsa idrica, rendendosi parte attiva e proattiva del generale processo europeo di transizione ecologica e ambientale.

Tuttavia, nel corso del 2022, si sono registrate rilevanti novità normative in ambito regionale.

In particolare, il 20 aprile 2022 è stata approvata in consiglio Regionale la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, pubblicata sul BURC n. 53 del 20 aprile 2022 “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”, che anche in riforma e ad integrazione della precedente normativa regionale in materia (Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18) detta la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio idrico integrato, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia.

La stessa nuova legge regionale n. 10/2022 cit., intervenendo anche sulla precedente legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14, riforma, in Calabria, la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia.

Nello specifico, la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10:

- ha individuato nell’intero territorio regionale l’ambito territoriale ottimale nel quale organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato;
- ha istituito l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria quale ente di governo d’ambito – EGATO per l’esercizio associato da parte dei comuni calabresi delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ribadendo la previsione della norma statale per cui l’EGATO è partecipato obbligatoriamente da tutti i Comuni della Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ha stabilito la natura dell’EGATO, quale ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, gli organi di cui esso è composto (consiglio direttivo, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), le rispettive funzioni e le modalità di costituzione e i criteri di partecipazione dei Comuni al consiglio d’ambito;

Sulla base della citata L.R. n. 10/2022, l’adesione dei Comuni all’EGATO istituito dalla Regione, denominato Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL, è obbligatoria per consentire l’effettivo esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In tale contesto, bisogna anche precisare che il Commissario straordinario dell’ARRICAL:

- con la deliberazione n. 8 del 24 ottobre 2022, fatta salva la scelta del modello gestionale di autoproduzione già operata dall’Autorità Idrica con la deliberazione n. 5 del 30/11/2020, sulla scorta dell’avvenuta pubblicizzazione della Sorical S.p.A., al fine di giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato e sulla base della disponibilità della stessa ad assumere il ruolo di gestore sull’intera filiera del servizio, ha approvato la relazione ex art. 34 comma 20 del d.l. 179/2012 contenente le motivazioni alla base dell’affidamento nella forma “in house providing”;

- con la deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022:
  - ha dato atto che l'affidamento provvisorio del servizio idrico integrato a favore dell'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria" disposto dall'AIC con Decreto del Direttore Generale n. 82 del 23 dicembre 2021 non è diventato definitivo per la mancata presentazione degli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento;
  - ha assegnato l'affidamento del servizio idrico integrato per l'intera filiera e per l'intera circoscrizione territoriale alla Sorical S.p.A. a capitale interamente pubblico, individuando all'interno della convenzione di affidamento il percorso che assicuri entro il 31 dicembre 2023 il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La citata deliberazione del Commissario Straordinario di ARRICAL risulta notificata all'Ente in data 31/10/2022 con id. pec. n. 711494 del 27/10/2022 prot. gen. n. 90361.

Tuttavia, all'atto in cui viene redatta la presente relazione e nonostante le determinazioni di cui alla L.R. n. 10/2022 e delle deliberazioni del Commissario Straordinario ARRICAL n. 8 e 9 cit., non è definitivamente chiarito la sorte dell'Azienda Speciale Consortile "acque Pubbliche della Calabria" e se la stessa possa e/o debba avere un ruolo attivo, anche nella more di definitiva transizione e passaggio ad altro soggetto gestore direttamente individuato da Sorical, nella gestione del servizio idrico integrato a favore dei Comuni aderenti ed in particolare di questo Comune di Cosenza.

Pertanto, fino al definitivo sviluppo delle azioni in corso, è opportuno disporre il mantenimento della partecipazione e l'esistenza in vita di tale Azienda Speciale Consortile – "Acque Pubbliche della Calabria A.S.C.", fino a nuove determinazioni dell'On.le Consiglio Competente.

Al successivo paragrafo vengono quindi descritte le azioni di razionalizzazione previste per la nuova annualità e comunque fino alle nuove determinazioni di questo On.le Consiglio Comunale di Cosenza.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28/09/2017, questo Comune ha provveduto ad *attivare* e completare le *procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la messa in liquidazione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

Per le quote di partecipazione in società in liquidazione e/o fallite, resta pertanto confermata, la determinazione di dismissione delle partecipazioni, in conformità ai procedimenti in atto di scioglimento, liquidazione e/o concorsuali già avviati ed a cura degli organi competenti.

**Partecipazioni in corso di dismissione/razionalizzazione (al 26/12/2022)**

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
B	C	D	E	F	G	H	I	J
02273150785	MULTISERVIZI S.p.A in Scoglimento e liquidazione - Fallimento	1999	100	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	SI	NO	NO	NO
01844430783	MAGNA SILA - PROGETTO 92 S.p.A.- in Liquidazione	1992	6,55	SVILUPPO TURISMO ALTOPIANO SILANO	NO	NO	NO	NO
02076620786	TESI SPA (in liquidazione e FALLIMENTO)	1997	3,08	TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'INNOVAZIONE	NO	NO	NO	NO
00425570785	COM.A.C. S.r.L in Liquidazione volontaria - Fallimento	1978	0,44	GESTIONE MERCATI INGROSSO PRODOTTI AGRIC.ALIMENT.	NO	NO	NO	NO

Le partecipazioni nelle Società attive per i quali non sono previsti piani di dismissione e/o razionalizzazione, risultano dal seguente prospetto:

**Partecipazioni dirette da mantenere**

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
B	C	D	E	F	G	H	I	J
00179160783	A.M.A.CO. S.p.A.	1996	100	TRAPOSTO PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI	SI	NO	NO	NO

In particolare, per quanto riguarda la partecipata A.M.A.Co. s.p.a., occorre rilevare che, nell'anno in corso, è stata oggetto di rilevanti azioni e avvenimenti di cui viene subito dato cenno.

Infatti, oltre all'avvenuta "acquisizione" mediante fusione per incorporazione della partecipata (indiretta) A.S.M.C. s.r.l., di cui in parte si è già detto, nel corso del 2022, l'A.M.A.CO. s.p.a. è stato oggetto di pesanti perdite che, nel momento, in cui viene redatta la presente relazione, ha di fatto azzerato il capitale sociale e ne ha messo in dubbio la sua stessa sopravvivenza (continuità aziendale) secondo le specifiche norme civilistiche di settore.

In particolare, la Società, oltre ai rilevanti debiti accumulati nel corso degli anni precedenti, ha registrato *anche* nel 2021 e 2022, delle forti perdite riconducibili anche alla crisi generale che interessa attualmente tutte le ditte che gestiscono trasporto pubblico locale, anche in conseguenza della crisi epidemica da Covid 19, iniziata nel 2020 ed ancora non conclusa.

A ciò si aggiunge che, nel 2022, anche al fine di riallineare nella piena correttezza e per precisi obblighi normativi, i dati contabili della stessa partecipata ed i dati di bilancio del Comune di Cosenza, con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 31/05/2022 avente ad oggetto *"Riconciliazione posizioni creditorie di AMACO spa nei confronti del Comune di Cosenza - Approvazione schema di transazione"*, è stato approvato un atto transattivo, definitivamente sottoscritto poi anche dagli Organi della Società (Amministratore Unico), mediante il quale si stabiliva espressamente:

*"di APPROVARE lo schema di contratto di transazione con la società partecipata AMACOS.P.A., allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, fermo restando ogni opportuna modifica di dettaglio del medesimo che si dovesse rendere necessaria in sede di stipula;*

di DARE ATTO che, in base al predetto accordo transattivo, il Comune di Cosenza riconosce all'AMACO SPA, sul credito complessivamente preteso, comprensivo dei debiti oggetto di giudizio e di quelli non oggetto di specifico contenzioso giudiziario, pari ad € 2.927.692,26 (euro duemilainovecentoventisettemilaseicentonovantadue/26) la somma omnicomprensiva di € 1.801.826,49 (euro un milioneottocentounomilaottocentoventisei/49), afferente a:

-tutti i crediti oggetto del contenzioso pendente R.G. 5207/2019 per un importo complessivo pari ad € 1.302.158,53 come sopra meglio specificati (solo sorte capitale);

-tutti i crediti per servizi erogati fino al 31.12.2019 e che non risultano oggetto di specifico contenzioso giudiziario, per un importo complessivo di € 499.667,96 (solo sorte capitale);

di DARE ATTO che, in base al predetto accordo transattivo, sul credito complessivamente preteso pari ad € 2.927.692,26, comprensivo dei debiti oggetto di giudizio e di quelli non oggetto di specifico contenzioso giudiziario, l'AMACO SPA, rinuncia di converso:

-a tutti gli interessi maturati e fatturati per l'importo di € 803.218,10, ed agli ulteriori interessi maturati e non fatturati per l'importo di € 252.214,92;

-ai crediti maturati per servizi successivi al 31.12.2019 pari ad € 70.432,15 (per i quali non sussiste il necessario allineamento con le scritture contabili del socio unico) e relativi a due fatture una di € 43.614,50 per campagna promozionale abbonamenti studenti 2019/20 ed una di € 26.817,65 per fattura n. 92/A scale mobili anni 2020 e 2021, entrambe contestate dall'Ente;

di PRECISARE che sia i crediti oggetto di lite pendente presso il Tribunale di Cosenza, sia gli ulteriori crediti vantati e riconosciuti per la sola parte capitale in sede di transazione, si riferiscono a prestazioni rese in periodi antecedenti la dichiarazione di dissesto dell'Ente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 11 novembre 2019 e, come tali, rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione che adotterà ogni successiva determinazione di competenza;

di DARE ATTO, altresì, che l'AMACO rinuncia, altresì, a tutte le altre richieste avanzate nel giudizio pendente di fronte al Tribunale Civile di Cosenza R.G. 5207/2019, nessuna esclusa, senza avere null'altro a pretendere nei confronti del Comune di Cosenza, con spese legali integralmente compensate tra le parti, rilasciando ampia e liberatoria quietanza per i servizi resi fino a tutto il 31.12.2021;

di ESPRIMERE atto di indirizzo nei confronti della partecipata AMACO Spa finalizzato alla eliminazione, dai propri documenti contabili, di ogni posta creditoria nei confronti del Comune di Cosenza fino al 31.12.2021, ciò ai fini della riconciliazione delle posizioni di debito credito tra partecipante e partecipata, così come prescritto dall'Organo di Revisione nella relazione a l bilancio consolidato 2020;

di DEMANDARE al Dirigente del Settore 7° Infrastrutture, al Dirigente del Settore 9° Trasporti e Mobilità, al Dirigente dello Staff Avvocatura Comunale che rappresenta il Comune di Cosenza nel giudizio pendente, al Dirigente del Settore 6° Welfare, al Dirigente del Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie, ognuno per quanto di rispettiva competenza ex art.107 del dlgs. 267/2000, gli ulteriori adempimenti connessi e consequenziali al presente atto, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo transattivo il cui schema si approva con la presente deliberazione;

di TRASMETTERE, la presente deliberazione, per i successivi provvedimenti di competenza, alla CSL dando atto che la transazione sostituisce la scheda di riconoscimento del debito richiesta dalla stessa Commissione per l'ammissione alla massa passiva e per i successivi provvedimenti di transazione e liquidazione;

di DEMANDARE al Dirigente dell'Avvocatura gli adempimenti tecnici ritenuti più idonei mediante i quali conseguire l'effetto della cessazione della causa pendente a seguito della intervenuta definizione del giudizio;"

Successivamente, la commissione Straordinaria di Liquidazione insediata presso il Comune per la gestione del dissesto, con propria deliberazione n. 447 del 03/08/2022, si determinava formalmente a non ammettere l'importo di € 846.833,20, incluso nell'ammontare complessivo, pari ad € 2.648.659,69, chiesto con l'istanza di ammissione alla massa passiva inoltrata dalla Società, e riconoscendo ammissibile alla massa passiva invece l'intero importo di 1.800.000,00 comunicato con la citata deliberazione transattiva della Giunta Comunale e, successivamente, corrispondendo all'impresa la somma pari al 50% della stessa somma riconosciuta in favore della Società.

Ciò nonostante, l'avvenuta delibera di transazione e l'indirizzo (ed accettazione) dello stralcio dai bilanci della società di tutti i crediti pretesi nei confronti dell'Ente, nel bilancio consuntivo redatto al 31/12/2021 da parte di A.M.A.Co. s.p.a. residuavano alcuni (presunti) crediti contro l'Ente. Il citato bilancio societario approvato, dall'Assemblea nel corso dell'anno 2022, ha riportato comunque tutte le perdite riconducibili anche all'atto transattivo indicato, per cui, rispetto al bilancio del Comune e per quanto qui di interesse, risulta la seguente situazione.

Al 31/12/2021 i debiti per mancata riconciliazione con le società partecipate ammontano ad euro 596.470,77 (477.775,80 Amaco e 118.694,97 ASMC). Nel mese di giugno 2022 la società partecipata AMACO Spa ha provveduto a stornare dalla propria contabilità parte del credito nei confronti del Comune di Cosenza per euro 209.602,39. Pertanto al 30 settembre 2022 risulta un debito riconducibile alla mancata riconciliazione nei confronti dell'unica società partecipata Amaco spa, che nel frattempo ha proceduto ad incorporare con atto di fusione la società ASMC srl, per euro 386.868,38.

Il risultato dell'esercizio 2021 delle società partecipate è indicato nelle tabelle sotto riportate:

AMACO SPA	
PERDITA D'ESERCIZIO AL 31/12/2021	<b>2.206.485,00</b>
ASMC SRL	
PERDITA D'ESERCIZIO AL 31/12/2021	<b>96.955,00</b>

Nel corso dell'anno 2022 il Comune di Cosenza ha approvato un bilancio infra annuale, al 30 settembre 2022, della società Amaco spa riportante una perdita d'esercizio di periodo pari ad **euro 579.232,00**.

Stante la propria precaria situazione finanziaria, e tenuto anche conto di numerose relazioni nel frattempo redatte dagli organi interni ed, in particolare, oltre che dal Collegio dei Sindaci anche dal Revisore unico, la società ha presentato in data 28 novembre 2022, sotto la vigenza della precedente gestione manageriale, un'istanza al Tribunale di Cosenza volta alla Composizione Negoziabile della Crisi.

Nelle more la Procura della Repubblica di Cosenza, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Cosenza il 22 novembre 2022, ha proposto, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 entrato in vigore il 15 luglio 2022 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155– CCII), un'istanza volta alla declaratoria di liquidazione giudiziale della società.

Nel frattempo, si sono dimessi, nel mese di novembre, i componenti del Collegio dei sindaci e, il 30 novembre, l'Amministratore Unico della Società dott. Paolo Posteraro.

Cosicché, il Socio Unico – Comune di Cosenza – in persona del Sindaco I.r.p.t., ha provveduto in apposite assemblee societarie tenutesi nel corso del corrente mese di dicembre, alla sostituzione e nomina del nuovo Amministratore unico della Società, nonché alla sostituzione dell'intero collegio sindacale dimissionario.

La nuova governance della Società, preso atto delle procedure in atto contro la Società, ed in particolare dell'azione avviata dalla locale Procura della Repubblica, ha deliberato, ai sensi dell'art. 120 bis CCII, dopo aver compiutamente informato l'Assemblea dei Soci in apposite sedute, di richiedere l'ammissione della stessa ad una delle procedure di regolazione della crisi, ai sensi degli artt. 40 e 44 del CCII, previa la ricognizione piena della consistenza economico patrimoniale della società per come ereditata dalla precedente gestione e la valutazione preliminare della sussistenza delle condizioni per la predisposizione di un piano di rilancio delle attività aziendali in conformità con uno dei modelli di regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.LGS n. 14/2019 (CCII) la cui esatta individuazione verrà effettuata all'esito della specifica ricognizione dei conti aziendali.

Il ricorso è stato dunque presentato all'attenzione e valutazione del competente Tribunale di Cosenza.

Il citato ricorso è finalizzato, unitamente al lavoro che verrà svolto dai nominandi organi della procedura, a creare le condizioni perché i creditori di Amaco prestino un consenso informato alla redigenda proposta concorsuale che comunque, già allo stato, si appalesa più conveniente di qualsivoglia altra alternativa a loro disposizione.

Nella redigenda proposta di concordato la Società si impegnerà, sussistendone i presupposti, a pagare:

- a) integralmente le spese di procedura, nei tempi fissati dal Tribunale;
- b) integralmente i creditori con prelazione, nei tempi che verranno nella proposta determinati;
- c) parzialmente i creditori privilegiati Erario ed Enti di Previdenza ed Assistenza con la contestuale proposizione, ai sensi degli art. 88 e 112, comma 2, CCII di formale proposta di transazione fiscale e previdenziale;
- d) parzialmente i creditori chirografari, suddivisi in classi, nella misura e modalità che verranno indicate nella redigenda proposta concordataria;

Le risorse che consentiranno i pagamenti in questione deriveranno da:

- fondi provenienti dal patrimonio di Amaco-Ramo Concordato: nel quale confluirà la totalità del patrimonio della Società non strettamente strumentale alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresi eventuali crediti commerciali ed i benefici rinvenienti da eventuali contenziosi in corso e/o proponendi, il tutto come verrà meglio illustrato nella redigenda proposta di concordato; patrimonio che sin dal giorno della domanda verrà separato contabilmente e destinato interamente ai creditori;
- fondi rinvenienti dall'esercizio provvisorio dell'impresa-Ramo Continuità: nel quale confluiranno i soli beni strumentali all'attività di impresa, nei limiti che verranno indicati nella redigenda proposta concordataria.

Sulla base di tali premesse, la Società, nel presentato ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 CCII, si riserva, infatti, la successiva presentazione della proposta di concordato, ovvero di piano attestato di ristrutturazione del debito, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto

ad omologazione, del relativo piano di adempimento e dell'ulteriore documentazione prevista dal citato articolo (così come di ogni altra documentazione integrativa che si riterrà opportuna per la valutazione del formalizzando piano concordatario da parte del ceto creditorio), ossia:

- un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, ove ne ricorrano i presupposti;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio;

documentazione che, come per legge, sarà accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Pertanto, ad ai fini che qui interessa e nell'attesa quindi che il ricorso venga valutato ed eventualmente approvato dal competente Tribunale, consentendo così di superare le ulteriori azioni avviate per il fallimento della Società e fino al completo ripristino delle condizioni di operatività, anche a seguito della predisposizione di un nuovo piano industriale pluriennale, predisposto dall'Amministratore Unico e che verrà sottoposto al Socio e quindi a questo On.le Consiglio Comunale per la definitiva valutazione ed approvazione, pare opportuno, ed anzi necessario, in questa fase e salvi tutti i futuri possibili sviluppi, mantenere la partecipazione azionaria della Società.

In questo contesto, non è infatti, tra l'altro indifferente considerare, oltre il numero di persone dipendenti della Società (oltre 100), anche e soprattutto il fatto che l'impresa svolge su concessione regionale il servizio obbligatorio di trasporto pubblico locale.

#### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	A.M.A.CO SPA	Diretta	TRAPOSTO PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI	100,00	La società svolge, per conto dell'Ente, i servizi indicati nell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

#### 4. CONCLUSIONI

Nelle Linee guida di Mef e Corte dei conti sul monitoraggio della razionalizzazione delle Partecipate viene confermato che, per quanto riguarda le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, l'adempimento previsto dal Testo unico si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Tesoro come previsto dall'articolo 17 del DL 90/2014. Pertanto si è provveduto alla redazione delle relative schede, così come predisposte dalle linee guida sopracitate, ed inserite nell'Allegato 2 e Allegato 3.

Cosenza, 27.12.2022

Il Responsabile